



CONTRATTO DI OUTSOURCING QUELL' ACCORDO ATIPICO È UN PO' FUORI DAGLI SCHEMI

Il rapporto di terzizzazione della funzione logistica gode di una certa autonomia e non trova un'adeguata regolamentazione in ciò che è "tipicamente" previsto dal Codice Civile.

degli Avv. Alessandra Vignone e Grazia Torrente

Il contratto di outsourcing di servizi logistici è l'accordo mediante il quale un soggetto, detto fornitore, si assume la gestione di una o più fasi dell'attività logistica di un altro soggetto, detto committente, con organizzazione di mezzi a proprio carico e si obbliga quindi a fornire la prestazione dei servizi funzionali a dette attività, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Tale contratto non trova adeguata regolamentazione negli schemi tipici previsti dal codice civile italiano e viene inquadrato come contratto atipico. Il nostro ordinamento, in assenza di uno schema predefinito, attribuisce alle parti ampia autonomia nella definizione del contenuto contrattuale, a condizione che l'accordo che si intende stipulare realizzi "interessi meritevoli di tutela". Attraverso il riconoscimento del più ampio principio di autonomia negoziale, infatti, il legislatore ha garantito la possibilità di porre in essere formule contrattuali ad hoc atte a soddisfare - nel migliore dei modi - i bisogni, nonché le esigenze specifiche delle parti.

Tuttavia, parte della dottrina e della giurisprudenza limitano l'autonomia contrattuale, disciplinando tali fattispecie atipiche con la disciplina del contratto tipico con cui hanno più analogie. In particolare l'attività logistica, per sua natura, ha ad oggetto

In logistica la definizione di tale accordo rimanda a quello di appalto di servizi intesi come risultato di attività di lavoro

diverse prestazioni e servizi e non può quindi ricondursi a un contratto tipico, ma a diversi contratti tipici tra cui: l'appalto, il contratto di deposito, il contratto di spedizione, il contratto di trasporto, il contratto di mandato e il contratto di somministrazione.

In realtà la definizione data di contratto di outsourcing dell'attività logistica richiama la fattispecie dell'appalto e in particolare dell'appalto di servizi, servizi che si intendono come risultato di un'attività di lavoro: la prestazione dell'appaltatore consiste nella prestazione di un servizio determinato che non è costituito da una

attività, ma da un risultato utile per le parti contraenti. Tale caratteristica del contratto di appalto fa sì che esso possa essere applicato analogicamente al contratto di outsourcing dell'attività logistica. Sorge però il problema di determinare se in presenza di una pluralità di servizi logistici si debbano applicare, con riferimento alle singole prestazioni, le norme sull'appalto o le norme dei contratti a cui esse sono riconducibili, oppure entrambe le norme.

Non si tratta di una disquisizione meramente teorica, ma la soluzione di tale questione ha delle conseguenze sul piano pratico di notevole rilevanza per le parti interessate. Basti pensare alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto che le parti inten-



dono far valere. Infatti, se si applicano le norme sull'appalto la prescrizione è quella ordinaria di dieci anni. Se invece si applicano i singoli contratti a cui le prestazioni caratteristiche dell'attività logistica si riconducono (ad esempio il trasporto e la spedizione), il termine di prescrizione è pari a un anno.

Analogamente, in materia di inadempimento contrattuale, ove sorga una controversia e le parti decidano di promuovere un'azione giudiziaria, il Tribunale competente sarà chiamato a individuare la disciplina applicabile per la decisione del caso. Sarà pertanto necessario accertare se vi è un inadempimento dell'accordo nel complesso, ossia se una delle parti ha violato una pluralità di obbligazioni

previste nel contratto di outsourcing dell'attività logistica o se l'inadempimento posto in essere da una delle parti si riferisca a singole prestazioni. Nella prima ipotesi, secondo la giurisprudenza, il giudice dovrà applicare le norme dell'appalto o della somministrazione; nella seconda ipotesi le norme del contratto tipico cui le obbligazioni violate si riconducono, quali per esempio il trasporto, la spedizione o il deposito.

L'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti consente loro di regolamentare il rapporto di outsourcing, integrando il dettato normativo (norme sull'appalto o norme dei contratti a cui le prestazioni previste dal contratto di outsourcing sono riconducibili), mediante previsioni specifiche che si rendono necessarie per soddi-



sfare le esigenze di tutela delle parti. Si consideri, ad esempio, l'opportunità di disciplinare i casi di cessazione del rapporto contrattuale sia nell'ipotesi di inadempimenti posti in essere dalle parti e sia in quella dell'esercizio di recesso anticipato dal contratto. In tali circostanze, solo mediante una specifica pattuizione, si possono introdurre modalità certe per determinare l'indennizzo dovuto nel caso di recesso e individuare esattamente quali violazioni

delle obbligazioni del contratto determinano l'automatica risoluzione del contratto. In attesa di un'adequata disciplina da parte del legislatore è quindi opportuno prevedere nel contratto di outsourcing dell'attività logistica da concludersi una dettagliata ed esaustiva regolamentazione delle obbligazioni delle parti e tutto questo al fine di evitare l'incertezza della norma applicabile.

**Le parti possono
regolamentare
il rapporto
integrando il
dettato normativo
con previsioni
che le tutelano**